

L'impatto. Gli effetti dei Dm 58 e 65 approvati rispettivamente a febbraio e marzo del 2017

Classificazione, si considera il danno potenziale

■ Con il Dm 58/2017, poi modificato dal Dm 65/2017, sono state stabilite:

- le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni
- le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

La classificazione

Con riguardo alla classificazione del rischio sismico, il riferimento sono le vigenti Norme tecniche per le costruzioni di cui al Dm 14 gennaio 2008 a cui si aggiunge una valutazione dei danni potenziali derivanti dal sisma (intesi in termini economici e sociali).

Vengono così in rilievo, due parametri:

- la perdita annuale media attesa (Pam), che tiene in considerazione le

perdite economiche associate ai danni agli elementi, strutturali e non, riferite al costo di costruzione dell'edificio privo del suo contenuto;

- l'indice di sicurezza (IS-V) della struttura, definito come il rapporto tra l'accelerazione di picco al suolo che determina il raggiungimento dello stato limite di salvaguardia della vita (rischio che non può mai ridursi a zero) e l'accelerazione di picco al suolo prevista, nella zona, per un nuovo edificio.

Il rischio sismico è definito come la misura del danno ipotizzabile in seguito a un possibile evento sismico e dipende da un'articolata serie di fattori, quali la zona sismica in cui è ubicata la costruzione, le caratteristiche

strutturali e costruttive di ogni singolo edificio e l'esposizione dello stesso.

Le linee guida indicano otto classi di rischio sismico (con una classificazione che ricorda quella della prestazione energetica degli edifici), con grado di rischio crescente dalla lettera A+ alla G: classe A+ (minor rischio); classe A; classe B; classe C; classe D; classe E; classe F; classe G (rischio più elevato).

Sono ipotizzati due metodi di valutazione:

- convenzionale: applicabile a tutte le tipologie di edifici e che si basa sui metodi di analisi previsti dalle Norme tecniche per le costruzioni e che consente la valutazione della classe di rischio della costruzione, nello stato di fatto e nello stato conseguente all'eventuale

intervento. Consente miglioramento di una o più classi di rischio;

- semplificato: alternativo al metodo convenzionale, limitatamente alle tipologie in muratura (individuate sette in base alla struttura verticale) e può essere utilizzato per una valutazione veloce della classe di rischio. Consente, però, al massimo il miglioramento di una sola classe di rischio.

Il rilascio dell'attestazione

L'efficacia degli interventi in termini di riduzione della classe sismica dell'edificio è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico.

Sono previsti un'asseverazione

preliminare e un'attestazione finale.

Il progettista dell'intervento strutturale assevera la classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e la classe di rischio conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato. Il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, contenente l'asseverazione, è allegato alla Scia.

Ad ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, il direttore dei lavori e il collaudatore statico attestano la conformità degli interventi eseguiti al progetto asseverato. L'asseverazione e le attestazioni sono depositate presso lo sportello unico e consegnate in copia al committente per l'ottenimento dei benefici fiscali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

